

# **CONSORZIO TRASPORTI NORD MILANO S.P.A.**

## **S T A T U T O**

### **TITOLO I° - Costituzione e Denominazione- Sede- Durata**

#### **ART. 1**

#### **COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE**

È costituita per trasformazione dell'Azienda Speciale Consorzio Trasporti Nord Milano, una Società per Azioni denominata "Consorzio Trasporti Nord Milano S.p.A.", avente sigla CTNM S.p.A.

#### **ART. 2**

#### **SEDE**

La Società ha sede legale in Desio via Guido Rossa n.17.  
Secondo le modalità di legge, la Società potrà istituire e/o sopprimere sedi secondarie, filiali, agenzie, uffici, dipendenze e rappresentanze in altre località nazionali, nell'ambito della Comunità Europea o all'Estero.

#### **ART. 3**

#### **DURATA**

La Società ha durata fino al 31 dicembre 2100 e può essere sciolta o prorogata con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria degli Azionisti. La maggioranza richiesta in tali casi, è di 2/3 (due terzi) delle azioni aventi diritto al voto.

### **TITOLO II° - Oggetto Sociale**

#### **ART. 4**

#### **OGGETTO SOCIALE**

La Società opera in continuazione, estensione e sviluppo dell'attività del precedente Consorzio Trasporti Nord Milano ed ha per oggetto l'esercizio in proprio e/o per conto terzi, sia in via diretta sia attraverso Società, Associazioni di qualunque natura, temporanee o permanenti compresi Consorzi e Gruppi di interesse economico, delle seguenti attività:

- A. l'esercizio di trasporto pubblico di persone mediante servizi automobilistici di linea e/o di Gran Turismo, in ambito sia urbano sia extraurbano, regionale, nazionale o internazionale, previa concessione, autorizzazione o, ove del caso, stipulazione di contratti di servizio da e con gli Enti preposti ovvero in subappalto od affidamento anche parziale da parte di altre Imprese di trasporto od altri Soggetti legittimati;
- B. il servizio di noleggio di autobus, con o senza conducente;
- C. l'organizzazione e la gestione di servizi di trasporto e di mobilità a richiesta di terzi

- o di particolari categorie di utenti ;
- D. la gestione di servizi di trasporto con modalità differenti da quella automobilistica (a solo titolo esemplificativo: metrotramvie, metropolitane, servizi di elicottero) ed anche in settori diversificati (merci/rifiuti), ivi compreso il noleggio di autovetture e furgoni, con o senza conducente.
  - E. la gestione di officine per la manutenzione ordinaria e straordinaria, programmata e/o per caduta, di autobus, veicoli industriali ed autovetture, ovvero per le verifiche di primo approntamento e di funzionalità delle medesime tipologie di mezzi di trasporto, come pure la predisposizione per i collaudi annuali o la sostituzione di complessivi, compresi i pneumatici, nonché altre attività tecniche di supporto;
  - F. la costruzione e/o gestione di autostazioni, di aree intermodali e/o di interscambio e/o di parcheggio, anche con dispositivi di controllo della sosta e della mobilità;
  - G. la gestione di Agenzie Viaggio e Turismo;
  - H. la fornitura, la gestione e la manutenzione di impianti tecnologici e di servizi connessi con la regolazione della mobilità nelle aree urbane;
  - I. l'impianto e l'esercizio di reti semaforiche;
  - J. lo svolgimento di studi, ricerche, programmazioni, consulenze;
  - K. la gestione dei servizi di rimozione dei veicoli;
  - L. servizi di arredo urbano;
  - M. la fornitura di consulenza ed assistenza tecnica ed amministrativa ad Aziende, Enti anche estranei alla propria compagine sociale, che operano in settori simili o comunque collegati al proprio;
  - N. la realizzazione, anche in collaborazione con altri Soggetti, Imprese o Istituti di Ricerca, di studi, iniziative, ricerche al fine di promuovere e migliorare le conoscenze e le tecnologie dei settori, ivi compresa la formazione professionale;
  - O. la richiesta di provvidenze e finanziamenti riservati ai settori citati nell'oggetto sociale da previsioni comunali, provinciali, regionali, statali e/o comunitarie, nonché di altri Enti od Organismi Pubblici o Privati.

La Società potrà porre in essere ed esercitare qualsiasi attività o servizio – anche di commercializzazione e di studio – connesso, ausiliario, strumentale, accessorio o complementare rispetto alle attività di cui sopra, nessuno escluso.

La Società potrà realizzare e gestire le attività di cui sopra direttamente, in concessione, in appalto o in qualsiasi altra forma senza limiti territoriali, potendo altresì effettuare delle attività a seguito di richiesta di terzi, siano essi Enti Pubblici o Privati anche non Soci.

La Società potrà inoltre promuovere la costituzione o assumere sia direttamente che indirettamente interessenze, quote o partecipazioni in altre Imprese, Società, Gruppi di interesse economico, Consorzi ed Enti in genere aventi oggetto analogo, affine o comunque connesso al proprio, sia italiane che estere.

La Società potrà altresì compiere tutte le operazioni di carattere tecnico, commerciale, industriale, mobiliare, immobiliare e finanziario, inclusa la prestazione e/o l'ottenimento di garanzie reali e personali, ritenute necessarie ed utili per l'esercizio dell'oggetto sociale ed il raggiungimento degli scopi sociali. La Società non potrà in alcun caso svolgere attività riservate alle banche o ad altri intermediari autorizzati ai sensi delle leggi vigenti in materia bancaria, creditizia e finanziaria. Le attività di cui agli artt. 106 e 113 del decreto legislativo 1° settembre 1993 n.385 integrato dal Decreto Ministeriale 6 luglio 1994 non saranno esercitate nei confronti del pubblico né in via prevalente.

### TITOLO III° - Capitale sociale Azioni - Obbligazioni.

## **ART. 5**

### **CAPITALE SOCIALE**

Il capitale sociale è di Lire **7.568.132.081** ( pari ad Euro **3.908.614**) diviso in n. **100.000** azioni del valore di Lire **75.681** ( pari ad Euro **39,09**) cadauna, indivisibili.

Il capitale sociale può essere aumentato o diminuito con deliberazione della Assemblea Straordinaria nell'osservanza delle disposizioni di legge.

Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante emissione di azioni aventi diritti diversi ed a fronte di conferimenti di beni in natura e di crediti da parte dei Soci.

Per addivenire alla copertura del fabbisogno finanziario della Società, il Consiglio di Amministrazione potrà proporre ai Soci di effettuare versamenti in conto futuri aumenti di capitale. Potrà altresì richiedere finanziamenti ad altro titolo, entro i limiti stabiliti dalle norme contenute nel T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia e delle disposizioni del CICR.

L'ingresso di altri Soci, pubblici o privati, potrà avvenire a seguito di aumento del capitale sociale oppure a seguito di cessione di azioni. I soci potranno effettuare finanziamenti o versamenti anche in c/capitale a favore della Società. Tali finanziamenti, salvo espressa delibera dell'Assemblea Ordinaria devono intendersi infruttiferi di interessi.

## **ART. 6**

### **AZIONI**

Le azioni sono nominative ed indivisibili, ed ogni azione dà diritto ad un voto ai sensi dell'art. 2348 c.c. La qualità di azionista costituisce, di per sè sola, adesione all'atto costitutivo della Società ed al presente Statuto.

Possono detenere azioni Soggetti pubblici o privati.

Il domicilio dei Soci, per quanto concerne i loro rapporti con la Società, è quello che risulta dal libro Soci.

I certificati azionari portano la firma di un Amministratore.

I versamenti sulle azioni sono richiesti dal Consiglio di amministrazione, in una o più volte, nei termini e nei modi che lo stesso reputi convenienti.

A carico dei Soci in ritardo nei pagamenti decorreranno gli interessi nella misura legale, salvo il diritto degli Amministratori di avvalersi delle facoltà loro concesse dall'art. 2344 C.C.

## **ART. 7**

### **OBBLIGAZIONI**

La Società può emettere, a norma e con le modalità di legge, obbligazioni sia nominative sia al portatore.

## **ART. 8**

### **TRASFERIMENTI E PRELAZIONE**

In caso di trasferimento delle azioni a qualsiasi titolo, ovvero dei diritti di opzione su nuove azioni emesse in caso di aumento di capitale, il trasferimento è subordinato al diritto di prelazione da parte degli altri Soci.

In tale caso il Socio dovrà previamente darne comunicazione con raccomandata RR da inviare al Presidente del Consiglio di amministrazione, specificando il nome del terzo o dei terzi disposti all'acquisto e le condizioni di vendita, nonché se la prelazione possa essere esercitata anche per una parte soltanto dei titoli.

Il Presidente del Consiglio di amministrazione provvederà a darne comunicazione a tutti i soci entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento.

Nei 90 (novanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, i Soci interessati debbono manifestare, a mezzo di raccomandata RR indirizzata al Presidente del Consiglio di amministrazione, la propria incondizionata volontà ad acquistare, in tutto o in parte, le azioni o i diritti di opzione offerti in vendita. Il silenzio equivarrà a rinuncia della prelazione.

Il Presidente del Consiglio di amministrazione, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento provvederà a dare comunicazione all'offerente e a tutti i Soci a mezzo lettera raccomandata RR delle proposte di acquisto pervenute. Trascorso il termine di ulteriori dieci giorni di cui sopra, il Socio potrà alienare le azioni o i diritti su cui non sia stato esercitato il diritto di prelazione, purché la vendita avvenga alle condizioni indicate nell'offerta di prelazione e sia effettuata nei tre mesi successivi. Nel caso in cui l'offerta venga accettata da più Soci, le azioni o i diritti di opzione offerti in vendita verranno attribuiti ad essi in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale della Società.

## **TITOLO IV - Assemblea**

### **ART. 9**

#### **ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI**

L'Assemblea regolarmente costituita, rappresenta la totalità dei Soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano tutti i Soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti. L'Assemblea è Ordinaria o Straordinaria ai sensi di Legge e di Statuto e può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in territorio italiano.

### **ART. 10**

#### **CONVOCAZIONE**

L'Assemblea, sia Ordinaria sia Straordinaria, è convocata dal Consiglio di amministrazione, mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana almeno 20 (venti) giorni prima di quello fissato per l'adunanza; l'avviso deve contenere data, ora e luogo di convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare; nello stesso avviso deve essere fissato il giorno per la seconda convocazione in occasione di ogni convocazione.

Nello stesso termine copia dell'Avviso dovrà essere trasmesso ai Soci a mezzo  
martedì 4 luglio 2000

raccomandata o a mezzo fax o a mezzo posta elettronica.

L'Assemblea è validamente costituita, anche se non sono state osservate le predette modalità di convocazione, quando siano intervenuti tutti gli Amministratori e Sindaci effettivi e sia rappresentato l'intero capitale sociale. In tale ipotesi, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

## **ART. 11**

### **ATTRIBUZIONI**

L'Assemblea Ordinaria, ai sensi dell'art. 2364 C.C. :

- 1) approva il bilancio;
- 2) nomina e revoca il Presidente del Consiglio di amministrazione; gli altri Amministratori; i Componenti e il Presidente del Collegio Sindacale;
- 3) determina il compenso degli Amministratori e dei Membri del Collegio Sindacale;
- 4) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
- 5) approva gli indirizzi generali di gestione dei beni e dei servizi pubblici affidati alla Società;
- 6) delibera sulle operazioni di acquisto, cessione o dismissione di partecipazioni, ogniqualvolta tali operazioni, riguardino complessivamente ed anche se con deliberazioni successive adottate nel corso di 12 mesi, quote superiori al 20 per cento del capitale netto del CTNM Spa risultante dall'ultimo bilancio approvato;
- 7) delibera sugli altri oggetti sottoposti al suo esame dagli Amministratori, nonché sugli oggetti riservati alla sua esclusiva competenza dalla legge e dall'atto costitutivo della Società.

L'Assemblea Straordinaria delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo, sull'emissione di obbligazioni, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori e su ogni altro oggetto riservato alla sua competenza dalla Legge o dallo Statuto.

## **ART. 12**

### **COMPOSIZIONE, INTERVENTO E VOTO**

Hanno diritto di intervenire nell'Assemblea gli Azionisti che risultino iscritti nel libro Soci almeno cinque giorni prima dell'Assemblea e che almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione abbiano depositato, presso la sede sociale o presso gli Enti indicati nell'Avviso di convocazione, i titoli dai quali risulti la loro legittimazione.

Ogni Azionista può farsi rappresentare nell'Assemblea ai sensi dell'art. 2372 C.C.

Al Presidente dell'Assemblea fa carico ogni accertamento in ordine al diritto di intervento, al diritto di voto ed alla regolarità delle deleghe.

## **ART. 13**

### **PRESIDENZA E SEGRETERIA**

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione; in caso di assenza od impedimento del Presidente del Consiglio di amministrazione, la Presidenza è assunta, nell'ordine, dal Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, dall'Amministratore presente più anziano di carica e, subordinatamente, di età ovvero da

persona designata dagli intervenuti.

Il Segretario, che può essere scelto tra estranei, è designato dagli intervenuti, su proposta del Presidente. Di ogni Assemblea viene redatto un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Nei casi di legge, ovvero quando è ritenuto opportuno dal Presidente dell'Assemblea, il verbale è redatto da un Notaio scelto dallo stesso Presidente dell'Assemblea, nel qual caso non è necessaria la nomina del Segretario .

## **ART. 14**

### **COSTITUZIONE E DELIBERAZIONI**

L'Assemblea si riunisce in sede Ordinaria almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del Bilancio, ovvero entro 6 mesi dalla predetta chiusura qualora speciali e particolari esigenze lo richiedano. L'Assemblea, sia Ordinaria sia Straordinaria, verrà altresì convocata qualora ne facciano richiesta tanti Soci che rappresentino almeno 1/5 del capitale sociale, i quali, peraltro, dovranno indicare nella domanda gli argomenti da trattare. L'Assemblea Ordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di tanti Soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale, ed in seconda convocazione qualunque sia la parte del capitale sociale rappresentato dai Soci intervenuti. Essa delibera a maggioranza assoluta del capitale rappresentato.

L'Assemblea si riunisce in sede straordinaria ogni qualvolta il Consiglio di amministrazione lo ritenga opportuno e nei casi previsti dalla legge. L'Assemblea straordinaria delibera sia in prima sia in seconda convocazione con il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino più del 51 % (cinquantunopercento) del capitale sociale.

Al Presidente dell'Assemblea fa carico ogni accertamento in ordine alla regolare costituzione dell'Assemblea. La direzione dei lavori assembleari, la modalità di verbalizzazione degli interventi e la scelta del sistema di votazione compete al Presidente dell'Assemblea.

### **TITOLO V - Amministrazione**

## **ART. 15**

### **ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società senza eccezioni di sorta e particolarmente gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento degli scopi sociali che non siano dalla legge e dallo Statuto in modo tassativo riservate all'Assemblea dei Soci.

## **ART. 16**

### **NUMERO DEGLI AMMINISTRATORI**

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero dispari di Membri, non inferiore a tre e non superiore a undici, compreso il Presidente secondo la determinazione fatta dall'Assemblea prima di procedere alla nomina. Gli Amministratori, che durano in carica fino a tre anni e sono rieleggibili, debbono essere scelti fra persone che hanno una speciale competenza tecnica o amministrativa.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, il Consiglio

provvede alla loro temporanea sostituzione, con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea. Diversamente valgono le previsioni di cui all'art.2386 C.C. Il Consiglio di amministrazione elegge nel proprio seno a maggioranza assoluta un Vice Presidente. Un dipendente od un Amministratore della Società funge da Segretario.

## **ART. 17**

### **FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e delibera a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità sarà determinante il voto del Presidente.

Il Consiglio si riunisce nella sede della Società o altrove ogni volta che il Presidente lo giudichi necessario, oppure quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei suoi componenti o dalla maggioranza del Collegio Sindacale. In caso di assenza ovvero di impedimento del Presidente, il Consiglio di amministrazione è convocato dal Vice Presidente. La convocazione, contenente il luogo, il giorno e l'ora della riunione e gli argomenti all'ordine del giorno, viene fatta almeno tre giorni prima dell'adunanza, tramite lettera, telefax o telegramma spediti al domicilio degli Amministratori e dei membri del Collegio Sindacale o, in caso di urgenza, almeno 24 ore prima con le medesime procedure.

La riunione del Consiglio di Amministrazione è da ritenersi valida, anche se non convocata nei modi predetti, quando siano presenti tutti gli Amministratori e Sindaci effettivi in carica. Le deliberazioni sono fatte constare su apposito Registro dei Verbali che varrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

## **ART. 18**

### **DELEGHE DI ATTRIBUZIONI**

Nei limiti di cui all'art.2381 del C.C. il Consiglio di Amministrazione può nominare tra i suoi Componenti un Amministratore Delegato con delega per l'ordinaria gestione e per ogni altro atto attribuito alla sua competenza nei limiti di legge e del presente Statuto.

Inoltre il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo composto da alcuni suoi Membri. Del Comitato Esecutivo fanno parte di diritto il Presidente del Consiglio di Amministrazione e l'Amministratore Delegato.

La rappresentanza legale della Società spetta al Presidente o, in caso di suo impedimento, al Vice-Presidente se nominato .

Entro i limiti delle attività delegate l'Amministratore Delegato ha poteri di rappresentanza in giudizio e nei confronti di terzi, disgiunta da quella del Presidente.

La suddetta rappresentanza, nonché la firma sociale, spettano altresì alle persone debitamente autorizzate dal CdA e per gli speciali oggetti previsti nella deliberazione stessa.

E' conferito al Presidente del CdA e all'Amministratore Delegato, nell'ambito delle rispettive competenze, il potere di rilasciare procure per singole operazioni a dipendenti della Società e/o terzi, come di revocarle.

Non sono delegabili, oltre a quelli che la legge riserva inderogabilmente al Consiglio di Amministrazione stesso, le decisioni sui seguenti atti:

- la nomina del Direttore Generale e dei Dirigenti;
  - i piani programma annuali e pluriennali ed i budget di esercizio;
  - la politica generale degli investimenti e delle tariffe;
  - i contratti e gli accordi con i Comuni e con le Società dagli stessi partecipate per l'erogazione dei servizi attinenti all'oggetto della Società;
  - l'acquisto e la sottoscrizione di azioni o di partecipazioni in altre Società o altri Enti, nonché l'acquisto di Aziende, nei limiti di cui all'art. 11 precedente;
  - la vendita di azioni o di partecipazioni in altre Società o altri Enti o di Aziende;
  - l'acquisto o la vendita di beni immobili;
  - l'assunzione di finanziamenti;
  - la concessione di garanzie in favore di terzi;
  - l'adozione di qualsiasi decisione in ordine all'esercizio del diritto di voto relativamente alle partecipazioni della Società in altre Società, ogniqualvolta in tali Società debba procedersi alla nomina delle rispettive cariche sociali.
- Compete al Consiglio di Amministrazione l'approvazione del Regolamento Interno per l'esercizio dei poteri di firma da parte dei Dirigenti e di altri Dipendenti.

#### **ART. 19**

#### **COMPENSI E RIMBORSO SPESE**

Agli Amministratori compete, oltre a quanto stabilito all'art. 11, anche il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio del proprio ufficio.

#### **ART. 20**

#### **PRESIDENTE**

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Società di fronte a terzi e in giudizio nonché l'uso della firma sociale. Il Presidente ha facoltà di promuovere azioni, impugnative ed istanze e di resistere in giudizio avanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria ed Amministrativa, in qualsiasi sede e grado, anche per revocazione o cassazione, nonché di rinunciare agli atti del giudizio, fatte salve le competenze del Direttore Generale. Ha altresì facoltà di transigere liti o comprometterle in arbitrati rituali o irrituali qualora sia stato a ciò delegato dal Consiglio di amministrazione. Il Presidente ha facoltà di nominare e revocare Avvocati e Procuratori alle liti e di conferire procure speciali per singoli atti anche a Persone estranee alla Società. In caso di assenza o impedimento del Presidente la rappresentanza legale della Società e la firma sociale spettano a chi lo sostituisce ai sensi del presente Statuto.

#### **ART. 21**

#### **DIRETTORE GENERALE**

Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione tenuto conto di sue comprovate attitudini ed esperienze professionali nella gestione di Imprese Industriali e di Servizi e deve essere in possesso dei requisiti per l'esercizio delle sue funzioni. Il Direttore generale esercita i poteri di ordinaria amministrazione che gli sono delegati dal Consiglio di amministrazione, fatte salve le attribuzioni espressamente riservate dalla legge al Consiglio medesimo.

## TITOLO VI – Vigilanza - Esercizio sociale - Utili

### ART. 22

#### **COLLEGIO SINDACALE**

Il Collegio sindacale è costituito da tre Sindaci effettivi, compreso il Presidente e di due Supplenti, in possesso dei requisiti di legge, come previsto all'art. 2400 C.C.

Durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

L'Assemblea, all'atto della nomina, fissa il compenso da corrispondere ai componenti il Collegio entro i limiti previsti dalle tariffe professionali.

### ART. 23

#### **ESERCIZIO SOCIALE**

L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio di amministrazione provvede, entro i termini e sotto l'osservanza delle disposizioni di legge, alla redazione del bilancio d'esercizio che dovrà essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea

### ART. 24

#### **DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI**

L'utile netto dell'esercizio risultante dal bilancio è attribuito come segue:

- il cinque per cento (5%) alla riserva legale, sino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;
- il residuo secondo quanto deliberato dall'Assemblea.

Il pagamento dei dividendi è effettuato presso le casse designate dal CdA entro il termine fissato dallo stesso.

I dividendi non riscossi entro un quinquennio dal giorno in cui siano divenuti esigibili, saranno acquisiti dalla Società a norma dell'art.2949 C.C.

## TITOLO VII - Disposizioni Generali

### ART. 25

#### **SCIOGLIMENTO**

In caso di scioglimento della Società, l'Assemblea stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più Liquidatori, determinandone i poteri ed il compenso.

### ART. 26

#### **CLAUSOLA COMPROMISSORIA**

Qualunque controversia tra Azionisti, ovvero tra Azionisti e Società, in ordine ai rapporti sociali che abbiano per oggetto diritti disponibili a norma di legge, fatta eccezione per quelle di inderogabile competenza dell'Autorità Giudiziaria, è demandata, per la sua risoluzione, ad un Collegio Arbitrale composto di tre Membri che giudicherà

secondo rito.

Il ricorso alla procedura arbitrale è promosso dalla Parte che vi ha interesse, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'altra Parte, contenente la nomina del proprio Arbitro, con relativa accettazione. La Controparte deve comunicare con lo stesso procedimento, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla ricezione della comunicazione di cui sopra, alla Parte che ha promosso l'arbitrato, la nomina del proprio Arbitro e la relativa accettazione. In difetto, la designazione compete al Presidente del Tribunale di Milano, su istanza dell'altra Parte.

Nei quindici giorni successivi alla nomina o alla designazione del secondo Arbitro, i due Arbitri provvedono alla nomina del terzo Arbitro, Presidente del Collegio. In difetto di accordo, la designazione compete al Presidente del Tribunale di Milano, su istanza dell'Arbitro più diligente. Nell'ipotesi di controversia con un numero di contendenti superiore a due, la designazione dei tre Arbitri, in difetto di accordo tra le Parti, entro trenta giorni dalla prima notifica, compete al Presidente del Tribunale di Milano; la determinazione del Collegio deve essere emessa entro centoventi giorni dall'accettazione del terzo Arbitro.

Il Collegio risiede a Desio ed ha i più ampi poteri regolamentari in ordine alla procedura. La determinazione del Collegio viene assunta a maggioranza. La determinazione del Collegio è obbligatoria per le Parti, ancorché uno degli Arbitri rifiuti di firmarla. Il Collegio determina altresì i criteri di ripartizione delle spese e dei compensi, che il Collegio stesso liquida.

#### **ART. 27**

#### **FORO COMPETENTE**

Foro competente per ogni controversia non demandabile agli Arbitri è quello di Milano.

#### **ART. 28**

#### **RINVIO**

Per quanto non previsto nel presente Statuto si applicano le disposizioni di legge.